

**LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 30-03-1995  
REGIONE UMBRIA**

**Modificazione della legge regionale 17 maggio 1994,  
n. 14 - Norme per la protezione della fauna selvatica  
omeoterma  
e per il prelievo venatorio.**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA  
N. 19  
del 10 aprile 1995

*Il Consiglio Regionale ha approvato.  
Il Commissario del Governo ha apposto  
il visto.  
Il Presidente della Giunta Regionale  
promulga la seguente legge:*

**ARTICOLO 1**

1. Al primo comma dell' art. 13 della LR 17 maggio 1994, n. 14, le parole << deve risultare pari al 25 per cento >> sono sostituite con le seguenti << deve essere compresa tra il 24 e il 25 per cento >>.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell' Umbria.

Data a Perugia, addì 30 marzo 1995

---